



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PETRUCCI	LUCA	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DONZELLI	DANIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 360/2017
depositato il 12/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93032H00270 IRES-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93032H00270 IRAP 2012
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE
VIA FRATTINI N. 1

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
HUBER DIETMAR
VIA BORGOGNA 2 20100 MILANO MI

difeso da:
NIEDDU GIAN-LUCA
VIA BORGOGNA NR.2 20131 MILANO MI

difeso da:
SCAMPUDDU BARBARA
VIA BORGOGNA 2 20147 MILANO MI

- sul ricorso n. 361/2017
depositato il 12/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93032H00274 IRES-ALTRO 2013

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 360/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/12/2017 ore 09:30

N°

74/18.

PRONUNCIATA IL:

15/12/17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

5/3/18

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Grazia Condonato





(segue)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93032H00274 IRAP 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE
VIA FRATTINI N. 1

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
HUBER DIETMAR
VIA BORGOGNA 2 20100 MILANO MI

difeso da:
NIEDDU GIAN-LUCA
VIA BORGOGNA 2 20131 MILANO MI

difeso da:
SCAMPUDDU BARBARA
VIA BORGOGNA 2 20147 MILANO MI

- sul ricorso n. 362/2017
depositato il 12/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93032H00276 IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93032H00276 IRAP 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE
VIA FRATTINI N. 1

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
HUBER DIETMAR
VIA BORGOGNA 2 20100 MILANO MI

difeso da:
NIEDDU GIAN-LUCA
VIA BORGOGNA NR.2 20131 MILANO MI

difeso da:
SCAMPUDDU BARBARA
VIA BORGOGNA 2 20147 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 360/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/12/2017 ore 09:30

Svolgimento del processo

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione al presente dei ricorsi R.G.R. nr. 361/2017 e 362/2017 per connessione.

In data 17/2/2016 i Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, iniziarono, a carico della società [redacted] una verifica fiscale, per il periodo d'imposta 2013, ai fini delle imposte IRES, IVA ed IRAP. Detta attività di verifica venne estesa anche agli anni di imposta 2012 e 2014, limitatamente al controllo della determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo di cui all'art. 110, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917. La società [redacted] è una società distributiva del gruppo [redacted] ed è specializzata nella commercializzazione dell'intera gamma di semilavorati plastici prodotti dalla divisione plastica del [redacted]. E', dunque, distributrice di semilavorati plastici per uso industriale per conto delle consociate produttive del gruppo. Gli esiti del controllo venivano trasfusi nel processo verbale di constatazione notificato alla società il 21/3/2016 e, successivamente, nell'avviso di accertamento n. T93032H00270/2017 emesso per l'anno d'imposta 2012 con il quale l'Ufficio determinava il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Con spedizione postale del 18/5/2017, ricevuta dall'ufficio il 23/5/2017, deposito 12/6/2017, la società impugna l'atto impositivo di cui chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1. Difetto di motivazione dell'avviso impugnato in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dall'art. 7 e 12, co. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); 2. Erroneità dell'analisi condotta dall'Ufficio per la verifica del valore normale 2.1. Sugli elementi fondanti del metodo del confronto del prezzo 2.2. Sull'errata applicazione del metodo scelto dai verificatori (TNMM) 2.2.1. Sull'erronea analisi di benchmark compiuta dall'Ufficio 2.2.2. Applicabilità del regime premiale ex art. 1, comma 6, D.Lgs n. 471/1997. Con istanza del 12/12/2017 la società ricorrente, premesso presente di aver presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Accordi Internazionale, "Istanza di apertura della procedura amichevole ex art. 6 della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE), ratificata con Legge 22/3/ 1993, n. 99" e che in data 22/11/2017, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, comunicava via p.e.c. l'ammissione alla procedura amichevole ai sensi dell'art. 6 della Convenzione del 23/7/ 1990 n. 90/436/CEE per l'annualità in oggetto, chiedeva di dichiarare estinto il processo

limitatamente ai motivi di ricorso di cui ai punti 2.1 e 2.2.1 relativi ai rilievi in materia di transfer pricing e di voler proseguire il processo in relazione ai motivi di ricorso di cui ai punti 1. e 2.2.2 del ricorso non direttamente correlati ai motivi di transfer pricing. Si costituisce l'Ufficio che conferma la legittimità della pretesa.

Motivi della decisione

Il ricorso, alla luce della richiesta di parziale cessazione della materia del contendere, è ora limitato ai punti 1. e 2.2.2 del ricorso non direttamente correlati ai motivi di transfer pricing che ad avviso di questa Commissione trovano accoglimento. In merito al punto 1. del ricorso col quale si denuncia il difetto di motivazione dell'avviso impugnato in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dall'art. 7 e 12, co. 7 dello a legge n. 212/2000 la Commissione condivide che l'Ufficio non abbia esposto le ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le eccezioni formulate dalla parte nelle proprie nei limiti che oggi il contraddittorio instaurato con la procedura amichevole consente di addivenire ad un accordo. Quanto al motivo di cui al punto 2.1.3. Applicabilità del regime premiale ex art. 1, comma 6, D.Lgs n. 471/1997 questo dev'essere accolto. La Commissione condivide che la mancata indicazione nella dichiarazione Modello Unico del possesso degli oneri documentali predisposti secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento prot. 2010/137654 del 29/9/2010 rappresenti un mero errore m formale, non tale da pregiudicare l'accesso al regime premiale contenuto nell'art.1, comma 6, del D. Lgs n. 471/97 in quanto la società ha ottemperato tale onere nelle altre annualità d'imposta con l'unica eccezione dell'anno 2012 e gli stessi verificatori hanno riconosciuto "l'idoneità del documento prodotto" ed in particolare la sua redazione nel Provvedimento precedentemente indicato. Le spese vanno compensate in ragione della parziale cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere sui punti 2.1 e 2.2.1 del ricorso; accoglie le rimanenti domande; compensa le spese.

Varese, addì 15 dicembre 2017

IL RELATORE ESTENSORE

(Dott. Antonio Greco)

IL PRESIDENTE

(Dott. Luca Petrucci)